

APRILE - GIUGNO

Rivista di
approfondimento
scientifico

mec

**mediazione e composizione
crisi da sovraindebitamento**

Edizione mediazione



MEDI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

#02

duemilaventuno



**Mediazione e Composizione
Crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico**

MEDI dell'Odcec di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento
Ente di Formazione

DIRETTORE RESPONSABILE
Riccardo Izzo

CO DIRETTORI
Vincenzo Moretta
Achille Coppola

CONSIGLIERE DELEGATO
Matteo De Lise

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Nicola Graziano

COMITATO DI REDAZIONE
Alessia Avolio
Stefano Botta
Maria Giovane di Girasole
Valeria Manzo
Andrea Martino
Olga Orecchio

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Isabella Ascione

MEDI

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

rivista.medi@odcec.napoli.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.



SOMMARIO

Prefazione pag. 04

**Dispute contrattuali post covid-19:
l'opportunità della mediazione ed il ruolo
del mediatore**

a cura di ANDREA MARTINO pag. 06

**Il giurista e l'esegesi: i modelli
giurisprudenziali di mediazione delegata
ai tempi del COVID-19.**

a cura di VALERIA MANZO pag. 11

**Le principali novità della mediazione:
le proposte della "commissione luiso"**

a cura di STEFANO BOTTA, OLGA ORECCHIO pag. 14

La mediazione nella ctu

a cura di MARIA GIOVENE DI GIRASOLE pag. 17

**Commento alla sentenza n. 19596 del
18 settembre 2020 cassazione a sezioni
unite civili: il cambio di passo della corte
costituzionale in garanzia del diritto di
difesa**

a cura di ALESSIA AVOLIO pag. 20

Prefazione

La Commissione Giustizia ha messo il punto sul nuovo testo per la riforma della giustizia civile che passerà alla Camera il 14 settembre.

Tutto è iniziato grazie alla Commissione Luiso (istituita con decreto del Ministro Cartabia del 12 marzo 2021, per l'elaborazione di proposte e interventi in materia di processo civile) che ha tra i suoi pregi l'estensione dell'obbligatorietà della mediazione civile a ulteriori materie, incentivando la mediazione delegata dal giudice ordinario: in questo modo, le percentuali di successo di chiudere una controversia con un accordo soddisfacente per tutte le parti potrebbero aumentare.

Gli emendamenti presentati per la riforma introducono alcuni elementi determinanti per il successo della mediazione civile. In particolare:

- *individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;*
- *riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;*
- *prevedere:*
 - *la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;*
 - *per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;*
 - *che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;*
 - *la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;*
 - *che le procedure di mediazione possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.*

Infine, particolare attenzione è stata riservata all'innalzamento della qualità del servizio di mediazione attraverso la revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, ma anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati

Altro ancora si deve fare. In particolare è necessario rendere effettivi gli incentivi fiscali, che in realtà non sono mai stati applicati. Poi, c'è il tema delle tariffe. Sono decisamente basse ed essendo la mediazione uno strumento basato sulla volontà delle parti, compreso l'accordo, la qualità del mediatore è la chiave di volta, ancor più della qualità dell'istituzione stessa. Insomma alcuni miglioramenti sono possibili se l'obiettivo da tutti auspicato è un sistema giustizia più solido che inneschi un circolo virtuoso di relazioni economiche strutturate e proficue.

L'Organismo di mediazione Medi dell'Odcec di Napoli, ha da tempo attuato quanto oggi viene annunciato dalla riforma e tra le procedure che hanno dato ottimi risultati si annovera la CTU in mediazione (anche detta ctm), sulla quale il mediatore può formulare la sua proposta ed in tal modo nel verbale finale di mediazione emerge "il comportamento tenuto dalle parti in mediazione" che forma oggetto della valutazione del giudice.

*Riccardo Izzo - Presidente Medi
Referente Medi OCC
dell'ODCEC di Napoli*

Dispute contrattuali post covid-19: l'opportunità della mediazione ed il ruolo del mediatore

**a cura di
Andrea Martino**

Avvocato, specializzato nelle professioni legali presso l'Università Federico II di Napoli, mediatore e gestore della crisi da sovraindebitamento

SOMMARIO **1.** La mediazione come condizione di procedibilità per le controversie contrattuali sorte durante il Covid-19; **2.** Il ruolo del mediatore nella definizione bonaria delle liti causate dal Covid-19; **3.** I contratti di locazione: una cartina di tornasole.

1. La mediazione quale condizione di procedibilità nelle controversie contrattuali sorte durante il Covid-19

Il diffondersi del "Coronavirus-Covid 19" ha costretto lo Stato ad adottare misure urgenti per far fronte all'emergenza, sia sul piano sociale della prevenzione e del contenimento, sia sul piano economico e lavorativo, sia sul piano giuridico.

L'individuazione di regole restrittive alla circolazione delle persone ed agli scambi commerciali ha, infatti, comportato una grave crisi economica che, tra l'altro, ha inciso fortemente nei rapporti contrattuali in essere sin dal momento della propagazione del Covid-19.

Entro tali termini, la mediazione ha ricevuto dal Senato una forte spinta con l'approvazione di un maxi-emendamento del Governo sulla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 del testo della conversione in legge che include un articolo volto a prevedere l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall'emergenza sanitaria.

In particolare, è stato previsto di inserire l'art. 1-quater, il quale all'arti-

colo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis aggiunge il seguente comma 6-ter: "Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda."

Entro tali termini, il Legislatore, da un lato, dimostra di cogliere la particolarità del momento e la grande influenza che il Covid-19 ha avuto sui contratti, dall'altro, riconosce essenziale importanza alla mediazione, quale strumento deflattivo ed efficace per la risoluzione delle controversie.

Del resto, il contratto, quale principale strumento di regolamentazione dei rapporti socio-economici, non poteva non essere influenzato dalla crisi generata dal Covid-19, che ha falsato il mercato dei beni e gli scambi commerciali, alterando gli equi-

libri contrattuali e comportando la necessità per l'interprete di definire chi deve sopportare il costo dovuto al sopraggiungere degli eventi.

In altre parole, la crisi derivante dal fenomeno del Coronavirus, ha alterato la nozione di rischio contrattuale, assumendo rilevanza come sopravvenienza che inevitabilmente interferisce con l'utilità o la convenienza dell'operazione economica che di volta in volta le parti avrebbero voluto perseguire mediante la conclusione di un determinato contratto.

In siffatti casi, risulta, dunque, cruciale (ri)stabilire, tramite un mediatore terzo ed imparziale, il punto di equilibrio dei rapporti contrattuali alterati dal Covid-19.

Ai fini della risoluzione bonaria delle controversie è, quindi, necessario che il mediatore, al fine di addivenire ad una soluzione equa ed effettiva, nei rapporti tra contratto e crisi economica, un'attenta analisi dei principi generali e delle specifiche regole emergenziali adottate dal Legislatore.

2. Il ruolo del mediatore nella definizione bonaria delle liti causate dal Covid-19: linee

guida per la risoluzione dei casi

La maggior parte delle misure adottate dal Governo -prima- e dal Legislatore -poi- non ha inciso sulla disciplina dei contratti in essere, laddove si sono previste soprattutto misure di sostegno “esterno”, di tipo economico-finanziario, a favore di una delle parti negoziali; si pone, dunque, un problema di disciplina per tutti quegli ulteriori rapporti giuridici, diversi da quelli considerati dal Legislatore, apparentemente lasciati privi di tutela e le cui dinamiche vanno esaminate alla luce della disciplina generale delle sopravvenienze contrattuali (si pensi, ad esempio, ai contratti di viaggio, agli abbonamenti in palestra, alle iscrizioni ai corsi di qualsiasi natura, etc.).

In tal senso, il ruolo del mediatore si pone a mezza via tra aspetti prettamente giuridici ed aspetti di tipo “umano”; non a caso, la definizione bonaria della controversia può raggiungersi unicamente facendo ricorso all’equità da intendersi quale “Virtù che consente l’attribuzione o il riconoscimento di ciò che spetta al singolo in base a una interpretazione umana e non letterale della giustizia”.

Ai fini della individuazione degli estremi dell’accordo di conciliazione, il mediatore dovrà, dunque, tenere ben presenti entrambi gli aspetti affinché la proposta sia sentita come “giusta” da entrambe le parti della controversia sorta.

Sul punto, al fine di dettare una soluzione che tenga presente anche gli aspetti giuridici della fattispecie concreta, considerando che il Covid-19 ben può rappresentare una “sopravvenienza” in termini di evento che altera il sinallagma con riferimento all’utilità o la convenienza dell’operazione, il mediatore, tra i rimedi applicabili ai contratti di durata (per quelli ad effetto istantaneo il problema non si pone) potrà tener conto dell’estinzione dell’obbligazione, del recesso, dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, della risoluzione e del-

l’“adattamento contrattuale”.

Entro tali termini, la mediazione, al di là dei casi ex artt. 1256, commi 1 e 2, 1463 e 1467 c.c., trova terreno fertile soprattutto con riguardo alla possibilità di adattamento del contratto a seguito dell’evento straordinario ed imprevedibile rappresentato dal Covid-19.

Deve, infatti, osservarsi che in alcuni rapporti giuridici la crisi economica ben può comportare l’alterazione del sinallagma contrattuale e tale circostanza non può non essere considerata dal mediatore nella sua opera terza ed imparziale; ciò anche considerando la buona fede contrattuale e l’eventuale abuso del diritto della parte contrattuale non colpita negativamente dalla crisi.

Proprio la “buona fede”, del resto è, nel tempo divenuta un vero e proprio principio generale, assunto a metro di giudizio per la disciplina dei rapporti contrattuali, da parte anche della giurisprudenza che le ha riconosciuto un’importanza tale da rappresentare, prima, un canone per valutare i casi di annullabilità del contratto e, successivamente, un canone cui parametrare la nullità, a volte ritenendola necessaria anche per valutare la meritevolezza stessa del contratto (V. Corte cost., ordinanza 24 ottobre 2013, n. 248, in G.U., 30 ottobre 2013, n. 44; Cass., sez. III civ., sentenza 28 aprile 2017, n. 10506, in Foro it., 2017, I, c. 2721, intervenuta in tema di nullità delle clausole *claims made*, la quale ritiene immeritevole di tutela un contratto contrario alla buona fede, da intendersi come squilibrio delle prestazioni).

In altre parole, la buona fede, da regola di comportamento, la cui violazione poteva comportare unicamente il risarcimento del danno, è divenuta regola di validità del contratto alla luce del combinato disposto degli artt. 1374 e 1375 c.c., nonché dell’art. 2 Cost., che fungono da parametri ex art. 1322 c.c.

Addirittura in alcuni casi la buona fede è stata sovrapposta all’equità nella definizione delle controversie al fine di ristabilire il giusto equilibrio delle prestazioni, modificando il contenuto contrattuale: in tal sen-

so, la buona fede viene vista come strumento di controllo per consentire il ripristino del contratto ad equità.

Di conseguenza, nei diversi casi prospettati, la prima operazione del mediatore sarà quella di far comprendere alla parte del rapporto contrattuale non “colpita” dalla crisi (si pensi, ad esempio, al venditore nei confronti del compratore di un contratto preliminare ovvero al locatore nei confronti del conduttore, etc.) che a seguito del Covid-19, l’esecuzione del contratto o di una sua clausola potrebbero determinare, in concreto, la sproporzione delle contrapposte prestazioni.

Pertanto, l’opera del mediatore dovrà fondarsi proprio sul giudizio equo, al fine di dirimere le controversie che scaturiranno dalla crisi generata dal Covid-19, evitando applicazioni abusive dei contratti.

In tal senso, è bene rilevare che tale operazione svolta in sede di mediazione ottimizzerebbe i tempi della giustizia ordinaria, laddove quand’anche la controversia finisca in Tribunale, la giurisprudenza si regolerebbe allo stesso modo, facendo ricorso all’istituto dell’abuso del diritto, che si innesta perfettamente in quell’ormai consolidato trend giurisprudenziale volto alla consacrazione della causa in concreto e che ricorre ogni qual volta che il contratto e la sua applicazione perseguono, in concreto, interessi vietati dal sistema (entro tali termini, la giurisprudenza, nel tempo, ha elaborato le condizioni in presenza delle quali è possibile parlare di abuso del diritto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che l’esercizio di quel diritto non sia vincolato ma possa estrinsecarsi secondo modalità diverse; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili alla luce dello spirito della legge; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte).

Siffatte condizioni, ben possono rilevare, allora, nella disciplina dei contratti di durata “colpiti” dalla crisi, soprattutto con riguardo alla sproporzione ingiustificata che si viene a creare tra le prestazioni a seguito del suo manifestarsi.

Conscio di ciò il mediatore, nell'avvicinare le parti verso una soluzione condivisa, dovrà proporre un accordo che tenga presente, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze di entrambe.

Di conseguenza, tramite il viatico della buona fede – reinterpretata anche alla luce del concetto di *aequitas* – non sembra peregrino ipotizzare la possibilità di un intervento “riequilibratore” del mediatore, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l'interesse proprio dell'obbligato.

Alla luce di quanto esposto, dunque, le misure di contenimento e la crisi economica causate dal Covid-19 potrebbero incidere sullo svolgimento dei contratti di durata a tal punto da portare il mediatore ad anticipare la potenziale opera del giudice, ridefinendo il contratto secondo equità ed eliminando la sproporzione tra i contrapposti interessi creata dalla stessa crisi, così da regolare i rapporti delle parti (sempre tenendo conto della loro reale ed effettiva comune volontà), nel rispetto dell'equilibrio delle prestazioni originariamente pattuite.

3. I contratti di locazione ad uso diverso: una cartina di tornasole

I contratti di locazione ad uso diverso sono tra le categorie di contratti maggiormente colpita dagli effetti distorsivi del Covid-19 e della crisi economica da esso generata e per tale ragione possono rappresentare il banco di prova del mediatore ai fini della buona riuscita della risoluzione bonaria delle controversie.

Invero, siffatti tipi di contratti, che

ai sensi della l. n. 392/1978 (legge sull'equo canone), postulano la concessione in godimento al conduttore di beni destinati ad attività economiche relative al lavoro autonomo ed imprenditoriale, non rientrano in alcun modo nelle tutele previste dalla legislazione d'urgenza; né la circostanza che lo Stato riconosca un credito d'imposta pari al sessanta per cento del canone locatizio relativo al mese di marzo 2020 incide sulla ulteriore – e diversa – questione riguardante la tutela del locatore e del conduttore nel caso di attività commerciale ridotta o sospesa. A differenza delle locazioni ad uso abitativo, in cui il godimento rimane inalterato (al massimo, salvo specifiche misure emanate, si potrebbe ipotizzare una richiesta del conduttore di dilazionare il pagamento del canone per comprovati motivi di necessità economica), infatti, l'equilibrio contrattuale della locazione di immobile ad uso commerciale, al pari del fitto di azienda, potrebbe essere fortemente ridimensionato a seguito delle conseguenze del Covid-19, acquistando, in questo frangente, rilievo centrale per l'analisi dei possibili rimedi da applicare.

Ciò anche tenendo conto che accanto alla tutela del conduttore, nello stesso tempo, deve essere considerata quella del locatore, per il quale il canone costituisce, a propria volta, una legittima (ed in alcuni casi fondamentale) fonte di reddito nonché il presupposto per il pagamento delle tasse sul reddito ed I.M.U. (che in ogni caso è tenuto a pagare), sicché qualunque soluzione astrattamente ipotizzabile dovrà tenere conto, in un'ottica equitativa, anche delle esigenze del locatore.

Molteplici sono le istanze di mediazione presentate presso gli Organismi aventi ad oggetto le dispute sorte tra locatore e conduttore per il mancato e/o (auto)ridotto pagamento del canone da parte del conduttore.

Non a caso l'attenzione di molti si è concentrata proprio su tali contratti che rappresentano, il più delle volte, il presupposto essenziale per lo svolgimento delle attività commerciali e produttive le quali, senza luogo di

lavoro (rectius: immobili con annesse autorizzazioni amministrative), non sarebbero in grado di portare avanti i propri cicli produttivi.

Nel tentare di risolvere bonariamente le controversie, il mediatore bilanciando i contrapposti interessi, dovrà, quindi, tenere presente sia la legislazione emergenziale sia i principi generali sottesi alla disciplina dei contratti in esame come in precedenza richiamati.

Entro tali termini, in un'ottica di anticipazione di una eventuale soluzione giudiziale, innanzitutto deve rilevarsi che difficilmente i giudici procederanno con la convalida dello sfratto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 91 dl 18/20, conv. in legge 27/20 che ha integrato con il comma 6 bis l'art. 3 dl 6/2020 conv. L. 13/2020, prevedendo che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; pertanto, la mediazione può essere una vera e propria opportunità per le parti di tutelare i propri interessi, eliminando le lungaggini del processo e l'alea del giudizio.

Tenuto conto di ciò, per queste fattispecie contrattuali (così come per la maggior parte dei contratti di durata), ai fini della risoluzione bonaria della controversia, il mediatore, nella formulazione di una proposta che possa essere sentita come “giusta” da entrambe le parti, dovrà, innanzitutto distinguere l'attività che può essere eseguita regolarmente, da quella risultata sospesa a seguito dei provvedimenti governativi.

Con riguardo alla prima ipotesi, l'equilibrio negoziale non subisce alcuna alterazione; in tal caso l'accordo conciliativo, piuttosto che alla sospensione del canone potrebbe al massimo essere volto verso una dilazione dello stesso a seguito di comprovate esigenze economiche del conduttore dovute alla generale crisi che ha colpito le attività economiche. Il conduttore, pertanto,

dovrà adempiere all'obbligo di pagare il canone e la tutela potrà, al massimo, comprendere l'ipotesi di ritardo nel pagamento durante la vigenza delle norme emergenziali, per comprovate ragioni di ordine economico, dovute alla drastica ed imprevedibile diminuzione di fatturato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1256, comma 2, c.c. e dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, potrebbe, nella valutazione del caso specifico, portare -in sede di futuro giudizio- il giudice ad escludere il grave inadempimento, con la conseguente impossibilità per il locatore di sfrattare il conduttore per "morosità" (Tale soluzione è anche quella adottata dal Legislatore con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 cd. Decreto "Cura Italia", convertito nella l. 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 56 ha previsto con riguardo ai pagamenti delle rate di mutuo, finanziamento e leasing, la sospensione del pagamento con dilazione dei termini del contratto). Per ciò che concerne le attività commerciali sospese a seguito dei provvedimenti governativi, invece, data la temporaneità delle misure, ma considerato che, a seguito delle stesse, i conduttori dei locali commerciali possono trovarsi nella oggettiva, comprovata, impossibilità di rispettare il pagamento dei canoni di locazione o, comunque, potrebbero ritenere non più conveniente il contratto, per essi, oltre che alla giustificazione del ritardo nel pagamento, si potrebbe aprire la strada per la risoluzione 1467 c.c., sussistendo, anche un caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Orbene, nel caso di chiusura dell'attività commerciale o produttiva che si concretizza nell'impossibilità di utilizzare e godere pienamente l'immobile oggetto della locazione ad uso diverso, è, quindi, in astratto ipotizzabile: la momentanea sospensione del pagamento del canone ex art. 1256, comma 2, c.c. durante i mesi di chiusura (rinviando -senza eliminare- l'obbligo di pagamento); la risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. oltre alla possibilità di recesso del conduttore per gra-

vi motivi ex art. 27, comma 8, della l. n. 392/1978 (in quest'ultimo caso sarà dovuto comunque il pagamento degli ultimi sei mesi di canone); la rinegoziazione del contratto.

Invero, oltre all'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 1467 c.c., secondo cui a seguito della richiesta di risoluzione, il locatore potrà evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto; in generale, proprio la rinegoziazione sembra la strada preferibile e probabilmente sarà la più perseguita come già avvenuto dopo lo scoppio della "bolla immobiliare" del 2008, quando i locatori dopo una prima iniziale resistenza, presero coscienza della necessità di adeguare i canoni alle mutate condizioni dei mercati per non trovarsi con immobili sfitti per lungo tempo.

In tal senso, una formale richiesta al locatore, appunto rafforzata da una istanza di mediazione, potrebbe aprire ad una riduzione del canone, anche solo per un periodo determinato, in attesa della ripresa dei consumi dopo il Coronavirus.

L'accordo rivolto alla riduzione secondo equità del canone di locazione (almeno per i mesi di marzo-giugno 2020) sembra, allora, la soluzione più ragionevole e ciò anche tenuto conto che pure in caso di chiusura dell'attività, non sembra comunque opportuno parlare di un'impossibilità assoluta della prestazione, in quanto, il conduttore conserva comunque la detenzione dell'immobile; anzi, proprio tale circostanza deve essere considerata dal mediatore ai fini della proposta conciliativa, per cui, nel giudizio di proporzionalità tra le corrispettive prestazioni, il periodo di mancato godimento dovrà essere valutato in rapporto all'uso comunque fatto dei locali (ad es. come ricovero dei beni aziendali o per effettuare la sanificazione dei locali) e ciò anche nel rispetto della ratio dell'art. 1464 c.c. dettato in tema di riduzione della prestazione a seguito della parziale impossibilità sopravvenuta della controprestazione .

In siffatta ipotesi, volgendo lo sguardo ai profili pratici, ove le parti accettino la proposta conciliativa del

mediatore e, quindi, nel caso in cui il locatore accetti una riduzione del canone, l'accordo dovrà anche essere regolarmente registrato; in particolare, nella redazione dell'accordo il mediatore dovrà richiamare il contratto in corso con le indicazioni della sua registrazione, i dati del locatore e del conduttore, il canone annuale inizialmente stabilito, l'ammontare ridotto concordato e il numero di mesi per i quali si è concordata la riduzione, precisando, inoltre, i tempi di pagamento (ad es. le mensilità del periodo di blocco potrebbero essere pagate dopo le ferie estive, o in altri tempi da concordare). L'accordo, datato e sottoscritto da entrambi, dovrà essere registrato entro 30 giorni mediante il Modello 69, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrà essere inviato all'Ufficio di originaria registrazione del contratto, allegando i dati identificativi del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione, insieme con il nuovo accordo sottoscritto. Con la registrazione dell'accordo, il proprietario-locatore sarà tenuto a pagare unicamente le imposte in base al canone ridotto.

Proprio quella della rinegoziazione del contratto è la strada indicata anche dal Legislatore che ha integrato, mediante la previsione contenuta all'art. 216 del citato d.l. n. 23/2020, la disciplina dell'art. 95 del d.l. n. 18/2020, espressamente affermando che la sospensione delle attività sportive disposta con la decretazione emergenziale è sempre valutata, rispetto ai contratti di locazione in essere riferiti agli impianti, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c. quale fattore di "so-pravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione" medesimo: in ragione di tale squilibrio, pertanto, "il conduttore ha il diritto limitatamente alle cinque mensilità da Marzo 2020 a Luglio 2020 ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito".

Inoltre si prevede che "In ragio-

ne della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-

to, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Tale norma, ben può essere assunta quale metro di giudizio per l'individuazione della miglior soluzione possibile nel bilanciamento -in concreto- tra i contrapposti interessi, prevedendosi come soluzione o la riduzione al 50% del canone per i mesi da marzo a luglio 2020 o la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite (anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati) o, ancora, il rimborso del prezzo pagato.

Pertanto, considerata anche la lettera dell'art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 dettato in tema di rapporti tra proposta conciliativa ed esito del giudizio, la menzionata disciplina sarà sicuramente utile da un lato per la individuazione della proposta da parte del mediatore, dall'altro, per la valutazione della stessa in termini di proposta "giusta" e, quindi, da accettare per le parti della mediazione stessa.

Su tale scia, nelle more della pubblicazione del presente contributo, è intervenuta una ordinanza del Tribunale di Roma che, avallando quanto osservato in precedenza, solca una strada che molto probabilmente sarà percorsa dalla giurisprudenza con riguardo alla definizione delle problematiche in esame; in particolare, il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, con ordinanza del 27 agosto 2020, nel decidere circa la sospensione della fideiussione e la

riduzione del canone di locazione richieste da un ristoratore, ha statuito che "Qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.). Orbene, sulla questione dell'ammissibilità di un'azione riduzione in via equitativa dei canoni di locazione in ragione del mancato rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, proposta in via principale senza previa domanda di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, si rileva come secondo un diffuso orientamento dottrinale condiviso da questo giudice, la buona fede può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che spingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto. Nello specifico, secondo il citato orientamento, le suddette circostanze vengono a verificarsi nel caso dei cosiddetti contratti relazionali implicanti un rapporto continuativo tra le parti e che mal tollerano la risoluzione del contratto. All'interno della suddetta categoria sembrano poter rientrare anche i contratti di locazione di beni immobili per l'esercizio di attività produttive. In tal caso, infatti, l'eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell'avviamento per l'impresa colpita dall'eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell'attività economica. In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto

entro i limiti dell'alea normale del contratto. La clausola generale di buona fede e correttezza, invero, ha la funzione di rendere flessibile l'ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore.”

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma, ha, quindi, disposto la ri-

duzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021 ovvero la sospensione della fideiussione, rilevando che l'impossibilità di utilizzazione dei locali locati per l'attività di ristorazione è idonea ad incidere sui presupposti alla base del con-

tratto, dando luogo all'applicazione del combinato disposto proprio dei sopra richiamati articoli 1256 c.c. (norma generale in materia di obbligazioni) e 1464 c.c. (norma speciale in materia di contratti a prestazioni corrispettive).

Il giurista e l'esegesi: i modelli giurisprudenziali di mediazione delegata ai tempi del COVID-19.

**a cura di
Valeria Manzo**

Avvocato

SOMMARIO 1. Prefazione; 2. I modelli elaborati dai Tribunali di Firenze e Perugia; 3. L'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna il 22 maggio 2020; 4. L'ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 29 maggio 2020; 5. Conclusioni.

1. Prefazione

La pandemia in corso, dopo il devastante impatto sulla salute e sulla vita delle persone, sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo del nostro Paese e, conseguentemente, l'operatività delle imprese.

Il rischio è quello del cd. “fallimento sistemico”, ovvero la chiusura generalizzata delle imprese¹, con inevitabile ripercussione sull'intero sistema economico e sulla realtà sociale non solo degli imprenditori ma anche dei dipendenti e delle loro famiglie.

Nell'ottica di gestire il contenzioso attraverso strumenti alternativi alla giurisdizione, non può che essere ulteriormente incentivato il ricorso alle procedure di mediazione, perché concretamente in grado non

solo di dirimere un conflitto già esistente ma di risolverlo proponendo soluzioni anche estranee alle tradizionali contrapposizioni processuali e talvolta in grado di riavviare rapporti già compromessi, a tutto vantaggio dell'auspicata ripartenza. Riprendendo le parole del Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione, frutto del lavoro del gruppo di esperti coordinati dalla Prof.ssa Lucarelli che operano all'interno del Tavolo sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale istituito presso il Ministero della Giustizia, la soluzione, soprattutto in questo peculiare periodo, è quella di confidare nella negoziazione e nella mediazione che costituiscono “la sponda di soccorso e assistenza di tutti quei cittadini e di quelle imprese che hanno bisogno di trovare una soluzione celere

per la gestione dei loro conflitti che, se già pendenti presso i giudici del Paese vedranno rinviare necessariamente l'esito, se ancora non azionati rimarranno senza risposta per lungo tempo”.

Sotto tale aspetto, la spinta del legislatore verso la mediazione può essere un segnale volto ad affrontare le singole vicende non solo da un punto di vista tecnico-giuridico quanto, soprattutto, da un punto di vista umano dato che, se svolta in modo adeguato e con le corrette competenze, l'impatto epidemiologico potrà, anche sul fronte dei conflitti, essere maggiormente attutito..

2. I modelli elaborati dai Tribunali di Firenze e Perugia

¹ Musardo M.G., La gestione delle società di capitali con patrimonio netto negativo ai tempi del Covid-19, in *Crisi d'Impresa e Insolvenza*, 2020, 16 e ss.;

Le misure di contenimento del contagio hanno notevolmente rallentato, se non in taluni casi paralizzato, l'attività giudiziaria.

Ad una prima fase (da marzo all'11 maggio) in cui sono state sospese le udienze civili e penali, ne è seguita una seconda (il cui termine è stato previsto per il 31 luglio) in cui la ripartenza si è dimostrata difficile e con slittamento dei processi al 2021. Da qui è nata l'esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti normativi disponibili valorizzando il c.d. tempo dell'attesa.

I modelli elaborati dai Tribunali di Firenze e di Perugia riguardano l'ordinanza prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010, con cui il giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione (c.d. mediazione "demandata"²).

A ben vedere trattasi di modelli che potrebbero rappresentare l'avvio di non trascurabili strategie deflattive, viepiù auspicabili laddove si rifletta adeguatamente sulle conseguenze che, altrimenti, potrebbero verificarsi nel prossimo futuro.

Essi, nello specifico, evidenziano come la mediazione:

--- contrariamente a quanto l'esperienza dimostri avuto riguardo alla definizione giudiziale delle controversie, consenta con ben maggior probabilità e frequenza l'approdo ad una soluzione conciliativa tale da soddisfare – nella massima misura possibile – i reali interessi delle parti con un sensibile contenimento di costi e di tempi e con vantaggi non trascurabili sotto il profilo fiscale;

--- non rappresenti in alcun caso un allungamento dei tempi di giustizia, bensì un'opzione con potenziali vantaggi a fronte di controindicazioni nulle³.

Ancora, si osserva come la media-

zione disposta dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che trattasi di controversia rientrante nelle materie in cui la stessa è obbligatoria ante causam, condizioni, in ogni caso, la procedibilità della domanda giudiziale, con conseguente sollecitazione, nei confronti delle parti, a partecipare personalmente al procedimento al fine di rendere la mediazione il più possibile effettiva, con esplorazione di tutte le possibilità di accordo ipotizzabile⁴.

Nei succitati modelli non mancano, inoltre, i richiami alle conseguenze di natura sanzionatoria che possono derivare dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento, di cui all'art. 8, co. 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010⁵.

Né, giova sottolinearlo, manca la menzione del fatto che il contegno delle parti nell'ambito della mediazione potrà essere oggetto di valutazione in punto di condanna alle spese di cui all'art. 92 C.p.c.⁶ ed alla sanzione di cui all'art. 96, co. 3, C.p.c.

3. L'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna il 22 maggio 2020.

Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in esame, si pronuncia in tema di mancato pagamento dei canoni di locazione richiamando la lettera h dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 a norma del quale: "...lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".

Il Giudice ritenendo la materia del contendere di pronta e facile soluzione, ha invitato "caldamente le parti ad una soluzione amichevole della causa".

Le ragioni sottese a tale decisione possono così sintetizzarsi:

--- sussistenza di un diritto disponibile;

--- valore della causa;

--- condotta delle parti;

--- costi processuali.

Analizziamo singolarmente ogni motivo addotto dall'Organo Giudicante.

Oggetto di mediazione possono essere tutte quelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili ex art. 2 del D.lgs. n. 28/2010; orbene, nel caso di specie la materia del contendere verte su un diritto disponibile quale un credito sorto in capo ad un individuo.

Relativamente al valore della causa, il giudice ritiene come il credito, rapportato ai costi processuali, appaia inferiore con conseguente utilità d'instaurare il procedimento in esame visti i costi contenuti.

Ulteriore elemento a favore dell'instaurazione del procedimento di mediazione viene ravvisato nel poter far raggiungere un accordo alle parti, grazie all'aiuto del mediatore, che possa soddisfarle entrambe e possa far trovare loro, in tempi celebri e ridotti, almeno un adempimento parziale dell'obbligazione.

Come ultimo motivo, viene rilevato come al mancato esperimento del procedimento di mediazione a carico dell'opponente attore consegua l'improcedibilità dell'opposizione.

Con l'ordinanza in esame, pertanto, le parti vengono invitate ad una mediazione delegata con espresso avviso che: "...la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2° co., C.p.c."

² Occorsio M. V., La mediazione demandata dal giudice, Padova, 2016, 7; ³ Qualora le parti non raggiungano alcun accordo, il giudizio proseguirà, senza che il tentativo effettuato abbia arrecato incidenze dal punto di vista temporale; ⁴ Non ultima quella consistente nella richiesta congiunta al mediatore di formulazione di una proposta conciliativa ex art. 11, D.lgs. n. 28/2010; ⁵ A norma del quale: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"; ⁶

In tale articolo si rintraccia un chiaro richiamo al dovere di lealtà processuale delle parti (sancito dall'art. 88 C.p.c.), con la conseguenza che il non partecipare alla mediazione, sempre più considerata dal legislatore e, per l'appunto, da cospicua giurisprudenza, in termini di istituto idoneo a garantire ai consociati una giustizia dai tempi sensibilmente più ragionevoli, costituirà un comportamento dal quale ben potrà discendere la condanna alle spese anche per la parte non soccombente

4. L'ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 29 maggio 2020

A causa della grave situazione epidemiologica numerose imprese operanti sul territorio italiano sono state costrette a sospendere l'esercizio delle proprie attività commerciali a far data dall'11 marzo 2020.

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sull'esonero da responsabilità del debitore nel periodo emergenziale interpretando in modo peculiare il concetto d'impossibilità sopravvenuta della prestazione (il caso riguardava la cessione di ramo d'azienda con contestuale pagamento di canoni di locazione).

Con l'ordinanza de qua, il Tribunale ha rigettato un ricorso ex art. 700 C.p.c. depositato da un affittuario di un negozio il quale chiedeva di sospendere il pagamento di qualsiasi somma dovuta al concedente e d'inibire a quest'ultimo dall'agire per la riscossione delle somme dovute, ivi inclusa l'escussione delle fidejussioni bancarie prestate dall'affittuario medesimo.

Inizialmente, il ricorrente aveva ottenuto inaudita altera parte un decreto che inibiva al concedente qualsivoglia attività di recupero del credito; una volta instaurato il contraddittorio, l'Organo Giudicante non confermava, tuttavia, la misura ritenendo, nello specifico come:

--- la normativa emergenziale non autorizzi il debitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni prevedendo l'art. 91 del Decreto Cura Italia un'esenzione da responsabilità per danni;

--- la clausola di forza maggiore contenuta nel contratto⁷ incidesse sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere

possibile l'estinzione dell'obbligazione;

--- l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede in fase di trattativa ed in costanza di contratto (ai sensi degli artt. 1337 e 1375 C.c.) non comporti l'obbligo di rinegoziare il contratto nel caso in cui l'originario assetto negoziale venga stravolto da un evento sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile⁸.

Nonostante tali premesse il Tribunale ha riconosciuto, seppur solo in parte, che l'affittuario avesse un *fumus boni iuris* nella propria pretesa di sospendere il pagamento del canone durante il periodo di lockdown non avendo il concedente, a seguito delle chiusure imposte, potuto garantire all'affittuario il pieno esercizio del ramo d'azienda, con ciò rendendolo inadempiente in relazione agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di affitto.

Sostiene il Giudice che: "avendo la resistente potuto eseguire (pur senza colpa ma per *factus principis*) dall'11 marzo 2020 al 18 maggio 2020 una prestazione solo parzialmente conforme al regolamento contrattuale, la ricorrente abbia diritto ex art 1464 c.c., ad una riduzione del canone limitatamente al solo periodo di impossibilità parziale, riduzione da operarsi, nella sua determinazione quantitativa avuto riguardo: a) alla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione del ramo d'azienda nella più limitata funzione di ricovero delle merci, correlata al diritto di uso dei locali; b) al fatto che il ramo d'azienda è pur sempre rimasto nella disponibilità della ricorrente".

Il Tribunale capitolino:

--- nel sostenere come sia innegabile, che dall'11 marzo 2020 al 18 maggio 2020 l'attività di commercio al dettaglio di beni diversi da generi alimentari sia stata sospesa sul territorio nazionale e, in quel caso, il bene-azienda locato non abbia potuto, in quel periodo, essere utilizzato per l'uso pattuito;

--- ravvisando un'ipotesi di impossibilità della prestazione:

- parziale perché impossibile quanto all'obbligo di consentire all'affittuario l'esercizio del diritto a svolgere attività di vendita al dettaglio ma nel contempo possibile avendo egli la possibilità di fruire dei locali quale magazzino o deposito merci;

- e temporanea in quanto l'inutilizzabilità è limitata nel tempo (ossia fino alla ripresa delle attività il 18 maggio 2020);

--- giunge a statuire come: "La soluzione alla questione, risiede in un'applicazione combinata sia dell'art.1256 c.c. (norma generale in materia di obbligazioni) che dell'art.1464 c.c. (norma speciale in materia di contratti a prestazioni corrispettive)".

5. Conclusioni

Il suggerimento del legislatore volto ad "imporre" la mediazione per la categoria delle controversie contrattuali sorte durante il periodo del lockdown rappresenta uno stimolo alla definizione delle liti al di fuori dai Tribunali risolvendo i conflitti attraverso il contemperamento delle singole esigenze portate dalle parti.

È oggettivo, infatti, come dal 18 maggio 2020 sia stato registrato un aumento del deposito delle istanze di mediazione stante anche la possibilità che gli incontri possano essere svolte tramite piattaforma in videoconferenza con una procedura maggiormente snella.

⁷ Testualmente: "la Concedente non sarà ritenuta responsabile per il mancato o non corretto adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto qualora il mancato o non corretto adempimento siano dovuti ad una causa di Forza Maggiore che comprenda ...atti, omissioni, impedimenti da parte di organi amministrativi e/o giurisdizionali ...";

⁸ Ragionando diversamente si rischierebbe di minare la possibilità, per le parti, di confidare nella necessaria stabilità degli effetti del negozio la condanna alle spese anche per la parte non soccombente

Le principali novità della mediazione: le proposte della “commissione Luiso”

a cura di

Stefano Botta, Olga Orecchio

Mediatore Professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medi dell'ODCEC di Napoli – Dottore Commercialista

SOMMARIO 1. Introduzione; 2. Semplificazione della procedura di mediazione; 3. P.A. in Mediazione; 4. Incentivi economici e fiscali; 5. Conclusione.

1. Introduzione

Al termine di diversi mesi di lavoro è stato completato, con la consegna della relazione finale alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, l'incarico affidato alla Commissione di studio (istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2021), avente quale scopo l'elaborazione di proposte in materia di processo civile e di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, al fine di ridurre i tempi dei processi ed ottenere una migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Nell'ambito degli interventi orientati a garantire l'accesso alla giustizia in termini di celerità del processo, di contenimento dei costi per i cittadini e per le imprese, infatti, tale riforma viene ritenuta necessaria e non più rimandabile.

Nel corso del tempo è emersa in misura sempre più considerevole l'esigenza di un intervento riformatore che persegua obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema giustizia e che incida profondamente su alcuni elementi essenziali, quali l'oggetto della controversia, la natura del rapporto ed il contesto di riferimento.

Come noto, il legislatore è intervenuto in tal senso apportando modifiche sostanziali attraverso l'introduzione di metodi di composizione dei conflitti che affiancano, ed a volte

sostituiscono, i tipici procedimenti giudiziari. Tali strumenti, che hanno già raggiunto importanti obiettivi in termini di efficienza, sono orientati alla valorizzazione dell'autonomia conciliativa privata resa possibile grazie all'ausilio di professionisti competenti ed appositamente formati.

A tal proposito, l'attuale Ministro della Giustizia Cartabia, ha nominato un'apposita commissione, presieduta dal Professore Francesco Paolo Luiso, che si pone l'obiettivo di elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, allo scopo di individuare ed analizzare le principali novità in merito agli strumenti stragiudiziali di componimento delle controversie, quali ad esempio la mediazione.

Le principali tematiche affrontate dalla Commissione riguardano la semplificazione della procedura di mediazione, la limitazione della responsabilità erariale dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione nel procedimento di mediazione, il rafforzamento degli incentivi fiscali ed economici.

2. Semplificazione della procedura di Mediazione

L'introduzione del decreto legislati-

vo 4 marzo 2010 n.28 ha consentito di verificare la reale efficacia degli strumenti stragiudiziali quali, ad esempio, la mediazione, allo scopo di apportare eventuali correttivi finalizzati al miglioramento in termini di efficacia di tale strumento, alleggerendo così le già complesse dinamiche del processo civile.

Gli aspetti di tali interventi riformatori degni di attenzione sono numerosi e molto differenti tra loro.

In primo luogo, in tema di statistiche che analizzano l'effettiva partecipazione delle parti alla prima seduta di mediazione emerge che, pur essendo menzionata la presenza personale delle stesse, esse tendono a conferire al proprio avvocato una procura speciale (e sostanziale) per essere rappresentate in mediazione¹.

A tal proposito, appare opportuno evidenziare che le sorti del primo incontro di mediazione sono fondamentali per determinare l'efficacia della mediazione e per la consapevole scelta delle parti di procedere ai successivi incontri. La partecipazione personale delle parti, infatti, sarebbe da considerarsi prerogativa essenziale per un efficace svolgimento della mediazione stessa, in quanto la dinamica negoziale coinvolge inevitabilmente i soggetti su cui ricadono gli effetti sostanziali di un possibile accordo. Al fine di favorire la partecipazione personale delle parti, quindi, è stato più volte chiarito che

¹ Sul tema vedi Corte di Cassazione, sentenza n.8473/2019.

la possibilità di conferire delega deve essere limitata ai casi di impossibilità alla comparizione personale e può realizzarsi esclusivamente con una procura speciale sostanziale affidata ad un soggetto che deve essere a conoscenza dei fatti e soprattutto degli interessi della parte.

Un altro elemento degno di riflessione riguarda le limitazioni derivanti dalle misure restrittive causate dal Covid-19, art.83 commi 20-bis e 20-ter decreto legge 17 marzo 2020 "Decreto Cura Italia", che hanno favorito la possibilità di svolgere mediazioni con modalità telematiche. Tale modus operandi potrà certamente essere praticato anche in futuro laddove si ravvisino esigenze di contenimento di tempi e costi a causa della distanza delle parti o degli avvocati, come sovente accade.

Un ulteriore aspetto puramente operativo, poi, che meriterebbe di essere rivisto, riguarda l'esigenza, e forse l'opportunità, di velocizzazione e di semplificazione della modalità di firma dei verbali di mediazione con sistemi di firma digitale OTP anche per i soggetti "civili"².

In tema di semplificazione, un ulteriore elemento che dovrebbe essere considerato essenziale per la buona riuscita della risoluzione alternativa della lite è rappresentato dai relativi provvedimenti in merito all'inottemperanza degli obblighi, con particolare riferimento alle sanzioni.

Il nuovo principio generale prevede una profonda revisione della disciplina in tema di conseguenze processuali in ipotesi di mancata partecipazione all'incontro di mediazione nei casi di assenza di giustificato motivo o di mancata accettazione della proposta, anche con riferimento alla disinclina delle spese processuali ed alle disposizioni di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.

Un altro elemento della norma di legge delega riguarda la possibilità da parte del mediatore di potersi avvalere, anche su istanza di parte, del supporto di esperti tecnici iscritti negli albi dei consulenti dei Tribunali territorialmente competente.

Tale principio dovrebbe d'ora in

avanti guidare l'utilizzo dello strumento della consulenza tecnica prodotta da un professionista terzo³ all'interno del procedimento di mediazione, da potersi riutilizzare, con il consenso espresso dalle parti, anche in un eventuale processo, riducendone in tal modo i relativi costi e i tempi. Tale decisione, inoltre, avrebbe anche conseguenze positive sul raggiungimento dell'accordo fra le parti, sulla scorta della consulenza tecnica di un professionista neutrale.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad uno snellimento della spesa pubblica anche riguardo ai procedimenti giudiziari civili, in favore di procedure stragiudiziali come la mediazione demandata, nonché ad altre ad altre forme di risoluzione consensuale della controversia, che tendono sempre più ad affiancare il giudice nelle sue decisioni.

Ad ulteriore dimostrazione che la mediazione demandata ha già prodotto un significativo effetto deflativo sui processi civili, con conseguente vantaggio tanto per la parte che agisce quanto per quella convenuta, la proposta di riforma prevede l'introduzione di una serie di strumenti di monitoraggio.

Il principio messo a punto prevede in primo luogo la possibilità di istituire un sistema di tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano alla mediazione e finalizzati al componimento della lite, con l'implementazione del Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale; in secondo luogo, il criterio mira a migliorare l'utilizzo di tale strumento prevedendo la possibilità di attivare, con il coordinamento del Ministero della Giustizia, protocolli tra tutti i Tribunali e gli Enti locali.

Infine, un ulteriore elemento proposto dall'articolo 2 della legge delega, riguarda "l'onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, chiarendo definitivamente l'obbligo a carico dell'opposto nella mediazione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo".

3. La P.A. in Mediazione.

Nel corso del tempo si è diffusa la tendenza delle pubbliche amministrazioni a sottrarsi al procedimento di mediazione, affermando che la partecipazione ad un eventuale incontro possa cagionare danno all'Erario. Gli Enti pubblici, infatti, tendono volontariamente a non presentarsi in sede conciliativa, ancorché convocate, persino nei casi disposti di mediazione iussu indicis. Tale atteggiamento è stato più volte giustificato dalla Pubblica Amministrazione con una circolare del Ministero n.9 e 10 dell'agosto 2012.

Si aggiunga, poi, il timore del funzionario della P.A. di incorrere nelle conseguenze derivanti dalla responsabilità erariale. Troppo spesso, infatti, in caso di riconoscimento della responsabilità le causali che la determinano ed i relativi limiti cui dovrebbe essere circoscritta, non vengono sempre identificati in maniera così corretta e precisa.

Tali considerazioni, tuttavia, si intendono superate dal D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, che rimarca, l'elemento soggettivo della responsabilità erariale, circoscrivendo l'area dei pregiudizi risarcibili subiti dall'Amministrazione esclusivamente in ragione di condotte illecite dei propri funzionari. La legge pone l'attenzione tanto sull'ipotesi di dolo quanto sulla colpa grave con il preciso intento di scongiurare l'eventuale paura della firma del funzionario pubblico. In breve sostanza, la legge impone a tutti i soggetti giuridici - compresi gli Enti pubblici - specifici obblighi di collaborazione e partecipazione al tentativo di mediazione; d'altro canto sarebbe da considerare che non sarebbe certo il loro assolvimento, ma al limite la loro assenza, a poter astrattamente generare una responsabilità erariale in capo al soggetto che effettua la predetta scelta.

In tal senso, il rischio inerente alla responsabilità derivante dalle attività compiute all'interno del proce-

² Cfr. l'articolo 83, commi 20-bis e 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. "Decreto Cura Italia"; ³ Appositamente nominato tra gli iscritti nell'Albo presso i Tribunali; ⁴ Appositamente nominato tra gli iscritti nell'Albo presso i Tribunali;

dimento di mediazione dovrebbe essere limitato dal delegato dell'Ente pubblico attraverso un preventivo confronto con gli organi dirigenziali dell'Ente stesso. Tuttavia, risulta impossibile credere che ogni scelta adottata in sede di mediazione dal funzionario facente le veci dell'Ente Pubblico possa essere preventivamente approvata internamente attraverso la consultazione della più alta carica dell'Ente pubblico di riferimento.

In una visione nella quale si favorisce la possibilità di partecipazione della P.A. al procedimento di mediazione e soprattutto con riferimento alla recente normativa emergenziale, sarebbe necessario redigere un'apposita disposizione normativa che integri il d.lgs 4 marzo 2010 n.28, con particolare riferimento alla disciplina della mediazione nell'ambito della pubblica amministrazione

4. Incentivi economici e fiscali

L'introduzione del d. lgs. 4 marzo 2010 n.28 artt. 17 e 20 proponeva di rafforzare gli incentivi fiscali ed economici afferenti al procedimento di mediazione. Ad oggi, con tale progetto di riforma si richiede di approvare nuove misure sul tema e di semplificare l'erogazione alle parti degli incentivi già esistenti.

Nelle more si prevede di apportare modifiche anche in merito alle spese di avvio e di indennità della mediazione, rendendo le spese propeedeutiche al primo incontro totalmente rimborsabili attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta, come già previsto ma ancora non attuato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n.28/ 2010. In caso di esito negativo, poi, le parti non sosterranno alcuna duplicazione dei costi per l'avvio della procedura giudiziale.

Come detto, tale principio ha lo scopo di rafforzare e semplificare gli incentivi già introdotti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n.28 e mai attuati.

Un primo intervento in tal senso prevede di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione è considerato esente da imposta di registro. Tale intervento è ritenuto necessario al fine di aggiornare il valore economico alle rinnovate esigenze del sistema legato alle difficoltà del contesto economico degli ultimi anni. Tale misura, inoltre, è certamente in linea con i recenti interventi governativi aventi carattere emergenziale che trovano riscontro nell'utilizzo di indispensabili strumenti di sostegno per i cittadini⁵.

Un ulteriore intervento riguarda la procedura di riconoscimento del credito d'imposta prevista dall'art 20 del d. lgs n.28/2010, che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell'avvocato in caso di mediazione conclusa con successo ed alle spese stesse di mediazione.

Tra le altre misure innovative si annovera l'introduzione del rimborso parziale o addirittura totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti a seguito di una mediazione conclusa con successo ed il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale per tutti gli aventi diritto.

Sempre in tema di interventi economici in materia di mediazione, la proposta di riforma introduce il riconoscimento di un credito di imposta agli Organismi di mediazione per le prestazioni svolte (e non corrisposte) in favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.

Infine, è stato stabilito che, con riferimento al primo incontro di mediazione, possa essere riconosciuta un'indennità regolamentata sulla base del valore della lite, che sarebbe integralmente deducibile (come credito di imposta) e che risulterebbe praticamente gratuito per le parti.

5. Conclusione

In considerazione di uno studio realizzato attraverso un metodo di

suddivisione per tipologia di procedimento definito per ciascun anno, condotto dal Ministero della Giustizia nel corso del 2020, è possibile affermare quanto segue:

1) 87,1% dei procedimenti instaurati riguarda materie di cui al comma 1-bis art. 5 del d. lgs 28/2010, ossia quelle in cui la mediazione è obbligatoria. Di queste, il 12% sono demandate dal giudice per improcedibilità;

2) 12% dei procedimenti riguarda materie in cui non è previsto il primo incontro quale condizione di procedibilità;

3) 0.9% dei procedimenti instaurati su provvedimento del giudice.

Come mostrato, quindi, le statistiche pongono in evidenza che lo strumento della mediazione viene utilizzato in misura prevalente solo per quelle materie in cui è prevista l'obbligatorietà di esperire il tentativo, in quanto condizione propeedeutica per proseguire il giudizio.

Da quanto detto, appare evidente che lo strumento della mediazione, non viene ancora utilizzato, come auspicato dal legislatore, quale strumento efficiente e deflativo del giudizio civile. Il lavoro realizzato dalla Commissione del Prof. Luiso, pone in evidenza l'assoluta necessità di introdurre modifiche ben più incisive finalizzate a rendere tale strumento sempre più accessibile e soprattutto più vantaggioso. In tal modo dovrebbe anche essere limitata la percezione di tale strumento esclusivamente quale mera condizione di procedibilità per la prosecuzione del giudizio.

In conclusione, nel momento storico attuale ed alla luce della sopraggiunta crisi sanitaria epidemiologica, l'implementazione di uno strumento che garantisca una risoluzione delle liti in maniera rapida e poco onerosa, svolta da professionisti in grado di rendere pacifico l'incontro tra le parti, appare ancor più fondamentale ed auspicabile.

⁵ Ciò risulta possibile in quanto afferisce al Fondo Unico Giustizia di cui all'art 2 comma 7 lett. b) del D. Lgs.16 settembre 2008, n.143, convertito 13 novembre 2008 n.181, senza alcun aggravio di oneri per lo Stato.

La mediazione nella ctu

a cura di

Dott.ssa Maria Giovane di Girasole

Mediatore Professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medi dell'ODCEC di Napoli – Dottore Commercialista

SOMMARIO_ 1. Introduzione; 2. Quadro legislativo; 3. Un caso concreto

1. Introduzione

Di certo si può e si deve sempre provare a conciliare. E' opportuno e consigliabile. I professionisti devono sempre cercare di ricomporre una lite; anzi di evitare, per quanto possibile, che le tensioni tra due o più parti arrivino al punto tale da sfociare in un conflitto insanabile o peggio in un contenzioso giudiziario; occorre che il consulente aiuti i propri clienti a trovare un punto di incontro con i loro interlocutori; siano essi soci di una società, coeredi, parti di un contratto, debitori e/o creditori di una somma, condòmini, parti di un contenzioso civile già in corso, il compito del consulente si fa sempre più pressante: deflazionare il contenzioso, evitare strascichi giudiziari spesso inutili ed onerosi sotto tutti i punti di vista. Questa esigenza è di sempre maggiore attualità e gli organi di giustizia si vanno orientando in questa direzione con determinazione sempre crescente.

In questa sede esamineremo il ruolo del professionista CTU nella sua qualità di Conciliatore.

2. Quadro legislativo

Il ruolo di conciliatore del CTU trova formale fondamento giuridico nell'art 696 bis del codice di procedura civile, in vigore dal 1° marzo 2006, che recita: "L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al

primo comma dell'art 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione."

Il richiamato comma tre dell'art 696 recita: "Il Presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data di inizio delle operazioni".

L'articolo 696 bis c.p.c. si riferisce all'accertamento ed alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, ma da tempo ormai i giudici, più in generale, con riferimento anche a fattispecie diverse, all'atto della formulazione del quesito al CTU, gli affidano anche il compito di esperire il tentativo di conciliazione. Anzi, sempre più spesso il magistrato argomenta il questo della CTU ricomprendendo ed articolando al suo interno le modalità ed i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

In questo ambito il ruolo del CTU assume un'importanza fondamentale per il raggiungimento dell'accordo; le parti sono già in lite, spesso in fase avanzata. Le tecniche di negoziazione che il CTU-conciliatore dovrà porre in essere non potranno

non tenere conto di questa circostanza; esse saranno tese a fare valere eventuali ulteriori esigenze meritevoli di tutela per le parti, non necessariamente coincidenti con gli interessi e le richieste risultanti dagli atti di causa, anche in considerazione delle regole che la procedura giudiziale impone; dunque ancora più importante in questo contesto è la condivisione di tutte le fasi della mediazione sia con le parti in causa, sia con i loro avvocati, sia con i consulenti di parte.

Il CTU-conciliatore può richiedere, con il consenso delle parti, che vengano esibiti ed esaminati documenti contabili non presenti agli atti di causa; anzi, spesso, è proprio il giudice che lo faculta in tal senso, prevedendolo espressamente nel quesito. E' l'art. 198 del c.p.c. che si esprime in tal senso: "quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico ad un consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione".

Questo è un altro passaggio importante perché spesso, dalla documentazione acquisita nel corso della CTU, possono emergere fatti che inducono le parti a guardare con maggior serenità alla possibilità di un accordo, magari perché si rendono conto di poter tutelare esigenze, non strettamente inerenti il giudizio instaurato, rimaste fino a quel momento latenti.

Di non minore importanza il disposto dell'art 185 c.p.c. il quale, al primo comma, specifica che la procura alle liti deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia; al secondo comma,

invece, prescrive che il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi momento dell'istruzione.

Si ritorna, pertanto, il concetto che conciliare è sempre possibile, in tutte le fasi ed in tutti i gradi di del contenzioso legale.

Infine, occorre esaminare quanto dispone l'art. 199 c.p.c.: "Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo documentale.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale".

Dunque, una volta raggiunto l'accordo, il CTU lo formalizza in apposito verbale di conciliazione che verrà sottoscritto anche dalle parti e dai loro avvocati. Successivamente il giudice istruttore, con proprio decreto, provvederà a conferire al verbale efficacia esecutiva.

Quelle appena descritte sono, molto sinteticamente, le fasi di una conciliazione durante una CTU.

Esaminiamole ora alla luce di un caso concreto.

3. Un caso concreto

Ci riferiamo ad un contenzioso instaurato presso la terza sezione civile del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa. Oggetto del contenzioso: la contraffazione di un brevetto posta in essere da due società nei confronti di una terza società titolare del brevetto.

La causa era già ad uno stadio piuttosto avanzato; vi era stato il sequestro di alcune merci contraffatte e di un locale deposito.

Il 4 dicembre 2015 fu nominato il CTU al quale fu posto il quesito di indicare quali fossero stati il fatturato realizzato dagli assunti contraffattori per la commercializzazione dei prodotti ed il margine operativo; quale l'utile ottenuto in via diretta o indiretta; quale fosse stato il danno subito dalla parte attrice titolare dei brevetti.

Il CTU fu facultato di esaminare,

oltre ovviamente gli atti ed i documenti già prodotti in giudizio, anche quelli ulteriori necessari per l'assolvimento dell'incarico, rimessi dalle parti nei limiti e con il rispetto delle formalità di cui all'art 121 c.p.i. che recita: "... il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti."

Al CTU fu richiesto di esperire il tentativo di conciliazione.

Il 22 marzo 2016 il CTU prestava il proprio giuramento di rito;

Il 5 aprile 2016, presso lo Studio del CTU, ebbero inizio le operazioni peritali.

Erano presenti la parte attrice assistita dal suo avvocato e le due parti convenute, presunti contraffattori del brevetto, entrambe assistite dai loro avvocati. Erano inoltre presenti i tre consulenti tecnici di parte.

Il conflitto si manifestò da subito ben incardinato, non solo tra parte attrice e parti convenute, ma anche tra queste ultime due.

Le richieste economiche di parte attrice erano piuttosto consistenti, ampiamente argomentate ed articolate nell'atto di citazione; la documentazione contabile su cui poter lavorare piuttosto scarna. Risultò immediatamente evidente che erano già intercorsi diversi tentativi di bonario componimento che non avevano, però, avuto esito positivo.

Il contenzioso era sostanzialmente incentrato su una singola operazione di importazione di merce contraffatta dalla Cina.

Non senza difficoltà il CTU chiese ed ottenne il consenso delle parti e dei loro avvocati per la produzione di ulteriore documentazione contabile utile per l'espletamento della CTU, in particolare fatture e scritture contabili.

Sin dal primo accesso il CTU cominciò a svolgere delle sessioni separate di mediazione.

Le operazioni peritali e di conciliazione proseguirono, quindi, congiuntamente, presso lo studio del CTU nei giorni 20 giugno 2016, 21 settembre 2016 e 4 ottobre 2016. Molte furono anche le sessioni telefoniche e lo scambio di mail e di

PEC tra il CTU e le parti e tra il CTU ed i loro avvocati, anche in considerazione del fatto che parte attrice si trovava a Milano mentre le parti convenute erano in provincia di Napoli.

Dopo circa otto mesi dall'inizio delle operazioni peritali, si addivenne alla formalizzazione dell'accordo di conciliazione. Il 24 novembre 2016 presso lo studio del CTU erano di nuovo presenti le parti assistite dai loro avvocati e fu redatto un verbale delle operazioni peritali che conteneva sostanzialmente i termini dell'accordo: le due parti convenute offrirono ciascuna una determinata cifra in favore di parte attrice e furono stabilite anche le condizioni di pagamento: bonifico bancario in unica soluzione per una parte e rateizzazione in 18 rate mensili, sempre mediante bonifico bancario, per l'altra parte. Parte attrice accettava le offerte rinunciando al giudizio civile pendente. Le spese legali furono compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà. Venne determinato anche il compenso del CTU – mediatore che fu posto a carico di una delle due parti convenute, con diritto di rivalsa sull'altra parte convenuta.

Il verbale venne firmato poi da tutte le parti, dai loro avvocati e dal CTU. Determinanti per il raggiungimento dell'accordo furono due fattori:

- innanzitutto la circostanza, emersa nel corso delle operazioni peritali/ mediazione, che all'esito della CTU, qualunque fosse stato il valore attribuito all'utile ottenuto dalle parti convenute in via diretta o indiretta e qualunque fosse stata la quantificazione del danno subito dalla parte attrice titolare dei brevetti, non vi era da parte di entrambe le società convenute un patrimonio aggredibile. Dunque, pur all'esito di una CTU eventualmente del tutto favorevole alle richieste di parte attrice, la stessa avrebbe poi avuto difficoltà ad escutere l'inesistente patrimonio delle convenute. L'avvocato di parte attrice si convinse via via che tale circostanza doveva essere tenuta in debita considerazione;

- in secondo luogo l'esibizione, previo consenso di tutte le parti e dei

rispettivi avvocati, dell'originale di due pro forma Invoice, contenenti il dettaglio dell'intera operazione di importazione dalla Cina, di cui era causa.

Successivamente il CTU, tramite procedura SIGIT, depositò un resoconto di tutte le attività svolte, specificando che in data 24 novembre 2016 si era giunti alla definizione bonaria della controversia, ai termini ed alle condizioni in quella sede concordate tra tutte le parti, trascritte nello stesso verbale del 24 novembre che, sottoscritto dal CTU dalle parti e dai loro avvocati, pure veniva allegato e trasmesso.

Nella successiva udienza del 14 febbraio 2017, presso il Tribunale delle Imprese di Napoli, il Giudice Istruttore, ritenuto che ricorrevano i presupposti di cui agli articoli 198 e 199 c.p.c., dichiarò esecutivo il verbale di conciliazione intervenuto fra le parti il 24 novembre 2016, costituente allegato al resoconto delle operazioni peritali e depositato telematicamente dal CTU, e dichiarò pertanto estinta la lite per effetto di tale conciliazione.

Commento alla sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 cassazione a sezioni unite civili: il cambio di passo della corte costituzionale in garanzia del diritto di difesa

**a cura di
Alessia Avolio**

Mediatore Professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medi dell'ODCEC di Napoli – Dottore Commercialista

SOMMARIO 1. Premessa; 2. Sentenza n. 19596/20 Cassazione a Sezioni Unite – Le Vicende Processuali; 2.1 Sentenza n. 19596/20 Cassazione a Sezioni Unite - I motivi del ricorso; 3. Il precedente orientamento della Corte: la Sentenza 24629/2015; 4. La Sentenza 19596/2020: il nuovo punto d'arrivo a cui è addivenuta la Suprema Corte; 5. Conclusioni.

1. Premessa

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza 19596/2020 in merito ad una vexata quaestio – l'onere di promuovere la procedura di mediazione per le controversie soggette a mediazione obbligatoria quando i giudizi sono stati attivati con decreto ingiuntivo – che ha lasciato non pochi strascichi polemici e materia di discussione.

La portata innovativa della decisione è probabilmente chiarita dalla circostanza per cui la Suprema Corte, con questa ultima pronuncia, ha sentito l'esigenza di modificare il suo orientamento passato, dopo appena pochi anni dalla promulgazione della sentenza n. 24629/2015, di cui si tratterà in seguito. Quest'ultima sentenza, interpretata più volte nei Tribunali italiani, aveva infatti portato spesso ad una giurisprudenza affatto discordante, con pronunzie diverse e tra loro, e confrontate con la citata sentenza degli Ermellini.

Tale situazione ha reso necessaria una revisione della materia, all'esito della quale – in ottica garantista del diritto di difesa del singolo

cittadino – la Corte ha cambiato il proprio precedente orientamento – e l'esito anche di moltissimi processi in corso nei quali era stato chiesto – ed ottenuto – decreto ingiuntivo in favore del ricorrente.

Preliminarmente è opportuno collocare la problematica oggetto del contendere: la pronuncia si incardina tra le materie individuate nell'ambito dell'art. 5, comma I del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con specifico riferimento alla mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria. Per tali materie, come per le altre specificamente individuate da tale articolo di Legge – la condizione di procedibilità per difendere le proprie ragioni in giudizio risulta avverata quando sia stato preliminarmente esperito tentativo di mediazione, appunto obbligatoria, ai sensi del richiamato Decreto, “ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per

le materie ivi regolate”. In assenza di tale tentativo, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dal Giudice, entro la prima udienza, pena la decadenza della stessa. Laddove il Giudice rilevi in prima udienza che il tentativo di mediazione non sia stato esperito, o non sia stato correttamente concluso, fissa la seconda udienza dopo almeno 90 giorni (termine massimo di durata del procedimento di mediazione a norma di Art. 6 del Decreto), concedendo alle Parti in causa, nel primo caso, un termine di quindici giorni per proporre la relativa domanda di mediazione presso un Organismo accreditato.

Orbene, proprio sulla titolarità dell'onere di promuovere la procedura di mediazione si è pronunziata la Corte di Cassazione, nel caso di giudizi introdotti con decreto ingiuntivo, già instaurati, e per i quali il Tribunale si sia già pronunziato sulla istanza di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso. Esaminiamo dunque il motivo del ricorso ed i fatti di causa.

2. Sentenza N. 19596/20 Cassazione a sezioni unite – le vicende processuali

La sentenza trae origine dalla opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca creditrice, Omissis, nei confronti di due debitori morosi. Contestualmente, gli oppositori – rilevando la applicazione di interessi usurari – proponevano domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno. La Proponente decise dunque di costituirsi in giudizio, per chiedere il rigetto dell'opposizione. Dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, limitatamente ad una parte dell'importo, e dopo aver assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, quest'ultimo termine rimane disatteso da ambo le Parti. Pertanto, all'esito, il Tribunale ha dichiarato la improcedibilità sia della opposizione che delle domande riconvenzionali, asserendo che all'esito della pronuncia il decreto ingiuntivo era passato in giudicato, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Tale decisione richiama espressamente la sentenza n. 24629/2015, con la quale la Suprema Corte aveva attribuito alla parte opponente il decreto ingiuntivo il relativo onere di presentare istanza di mediazione, pena il passaggio in giudicato del titolo esecutivo stesso.

Parti opponenti tuttavia – ritenendo di non aver ricevuto adeguata tutela in primo grado – hanno adito la Corte d'Appello di Venezia la quale, con ordinanza del 20 luglio 2017, pronunciata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter del cod. proc. civ., ha sostanzialmente confermato quanto dedotto in Primo grado, dichiarando la inammissibilità dell'appello. Avverso la sentenza dell'Appello, i due debitori oppositori hanno presentato ricorso – a cui si è ritualmente opposta la Banca creditrice.

Veniva dunque fissata udienza pubblica in data 27 marzo 2019, all'esito della quale, la Terza Sezione Civile della Corte, con ordinanza interlo-

cutoria del 12 luglio 2019, rimetteva gli atti al primo Presidente, auspicando una pronuncia chiara e definitiva – eventualmente a Sezioni Unite – della Suprema Corte, in merito alla individuazione della parte che è tenuta ad esperire tentativo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Primo Presidente infine fissava la data del 10 marzo 2020 per la discussione dell'udienza, rinviata poi causa Pandemia Covid -19, al giorno 7 luglio 2020.

2.1 Sentenza n. 19596/20 Cassazione a sezioni unite – I motivi del ricorso

Il ricorso su cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, relativo esclusivamente all'applicazione dell'art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., è la asserita violazione dell'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 – avendo Parte ricorrente ritenuto disatteso l'onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. In particolare, secondo il precedente orientamento, sancito dalla medesima Corte di Cassazione, n. 24629/2015, gravava sul debitore opponente l'onere processuale di proporre istanza di mediazione, in quanto parte interessata all'instaurazione di un processo ordinario di cognizione.

Ne conseguiva che, in caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo notificato avrebbe acquisito esecutorietà e conseguente passaggio in giudicato.

I Ricorrenti, nel contestare tale orientamento, citano numerosa giurisprudenza di merito discordante con tale orientamento, oltre che parte della dottrina. Invero, negli anni successivi la sentenza n. 24629/2015, spesso i Tribunali avevano disatteso le indicazioni fornite dagli Ermellini, affermando – in contrasto – che l'onere di proporre opposizione cadeva in capo all'opposto, non all'opponente il decreto ingiuntivo, in quanto reale creditore

del Procedimento azionato e dunque parte attrice del procedimento sostanziale. Tenuto conto della previsione di cui all'Art. 5, comma 4, che prevede che la mediazione obbligatoria non deve essere promossa “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;”. I Ricorrenti dunque, partendo da tale assunto, chiedono un cambio di passo, che determini – quale conseguenza della improcedibilità per mancata proposizione della mediazione – la revoca del decreto ingiuntivo e non invece la irrevocabilità dello stesso. La Banca – nel presentare le proprie difese – argomentava a contrario, citando numerose pronunzie concordi con la Cassazione 24629/2015, e chiedendo dunque di rigettare le motivazioni delle ricorrenti e consentire il passaggio in giudicato della sentenza.

Vediamo dunque quali sono le argomentazioni citate da parte creditrice opposta, rinviando al prossimo paragrafo per la analisi della sentenza 24629/2015 della Cassazione.

3. Il precedente orientamento della corte: la sentenza 24629/2015

Sul punto – come visto – la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si era pronunciata con la sentenza 24629/2015, depositata il 03.12.2015. In questo ultimo caso, veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino con la quale si confermava il provvedimento del giudice di primo grado relativo all'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento da parte della società debitrice del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

La Suprema Corte evidenziava che l'onere di esperire il tentativo di mediazione dovesse ragionevolmente

essere posto a carico della parte che ha interesse al processo, in quanto il legislatore ha attribuito all'istituto della mediazione una funzione deflattiva che – in caso contrario - non avrebbe luogo.

Applicando il detto principio al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposta di mediazione veniva, pertanto, affidata dalla Corte in capo all'opponente - quale soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione e parte debitrice del rapporto obbligatorio sostanziale - pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo medesimo, avendo posto le basi, con la sua condotta non puntuale, all'azione legale stessa.

La ratio, alla base della decisione, tiene conto dunque dell'intento deflattivo del procedimento di mediazione e, pertanto, la norma va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dell'efficienza processuale. Quindi, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve essere assegnato alla parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare lo stesso.

Tale logica, di immediata applicazione nei giudizi ordinari, sconta invece la difficoltà di applicazione in un procedimento mosso per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, in quanto si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il debitore, opponente, risulta essere nel rapporto sostanziale il convenuto, e dunque non il portatore dell'interesse effettivo tutelato in giudizio con la richiesta di riconoscimento del credito vantato. Tuttavia, contestualizzando l'azione da compiersi alla sola fase di introduzione del giudizio di cognizione, la Corte individuava nell'opponente il portatore di interesse ad agire ed – in ultima analisi – il soggetto legittimato ed obbligato alla instaurazione di un procedimento di mediazione in quanto soggetto che – nell'instaurare un giudizio di merito sul contenzioso – sta di fatto allungando i tempi del processo civile. L'opponente, convenuto so-

stanziale ma attore in senso formale, nell'essere gravato dell'obbligo di attivarsi si addossava in questo modo, in caso di inerzia, le conseguenze pregiudizievoli della declaratoria di improcedibilità, ossia il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

Peraltro, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza in esame, valutava che – laddove si fosse adottata una opposta interpretazione, con obbligo di esperire il tentativo di mediazione addossato al creditore opposto - ci si sarebbe trovati nella insolita circostanza per la quale il decreto ingiuntivo, già vagliato nel merito da altro Giudice, sarebbe stato colpito dalla cosiddetta "improcedibilità postuma", vanificando dunque il giudizio espresso¹.

Negli anni che seguono tale pronunzia, tuttavia, numerosi Tribunali disapplicano tale orientamento, per ragioni e motivazioni che la Corte ha reputato nel tempo sempre più valide e condivisibili, al punto da arrivare ad una conclusione di segno opposto alla precedente pronunzia.

4. La sentenza 19596/2020: il nuovo punto d'arrivo a cui è avvenuta la suprema corte

La Terza Sezione, nella premessa alla propria sentenza, enuncia le due opposte tesi in merito al soggetto onerato, in caso di decreto ingiuntivo opposto, alla proposizione dell'istanza di mediazione.

In particolare, la Suprema Corte considera che entrambe le tesi muovono da principi costituzionalmente garantiti "... (OMISSIS)... Quella di cui alla sentenza n. 24629 del 2015 si fonda sulla convinzione per cui, essendo l'opponente la parte che intende percorrere la c.d. via lunga in luogo di quella breve, è su di lui che deve gravare l'onere suddetto. L'altra tesi, invece, si

fonda sull'affermazione, più volte compiuta dalla giurisprudenza costituzionale, per cui «l'accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 della Costituzione».

Gli Ermellini altresì, muovendo dalla relazione accompagnatoria ai lavori preparatori del d.lgs. n. 28 del 2010, evidenziano come fosse ben chiaro al Legislatore "la difficoltà di andare ad inserire un istituto con finalità tipicamente deflattive, come la mediazione, nel contesto di un procedimento, quello monitorio, caratterizzato dal contraddittorio differito. Si legge in quel documento, infatti, che il comma 4 dell'art. 5 del decreto in esame elenca una serie di procedimenti «posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi». L'esclusione del procedimento per ingiunzione e di quello per convalida di licenza o di sfratto dall'obbligo di preventivo esperimento della mediazione «si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo».

Gli Ermellini fanno seguire a questa premessa un breve richiamo alle motivazioni poste alla base della loro precedente sentenza, la n. 24629/2015 citata, "incentrate sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento

¹ Cfr. Trib. Firenze, Sentenza 30 ottobre 2014

definitivo, e sulla ravvisata opportunità di porre l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al decreto; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.”.

Svolte in sentenza le dovute analisi in merito alle conseguenze dell'uno o dell'altro orientamento, la Corte, nel prendere la sua delicata decisione, ritiene che “l'orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto.

Militano in questo senso argomenti di carattere testuale, logico e sistematico e tale interpretazione deve ritenersi l'unica costituzionalmente orientata.”

In particolare, muovendo dall'analisi del dato normativo, la Corte richiama l'art. 4 comma 2 del d.lgs. cit. il quale, nel regolamentare l'accesso alla mediazione, obbliga l'attore ad indicare nella propria istanza “l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Ne deriverebbe la singolare circostanza che – in caso di mediazione proposta dall'opponente – sia questi a dover chiarire le ragioni di parte attrice – a questi contrapposta.

Il secondo richiamo della Corte è al testo dell'art. 5 comma 1-bis, che prevede in capo al soggetto che “intende esercitare in giudizio un'azione”, l'esperienza del tentativo obbligatorio di mediazione. La lettura testuale del dato normativo indica dunque nell'attore l'obbligato al tentativo “attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale).”.

Ancora, la Suprema Corte fa riferimento all'art. 5 comma 6 del Decreto, in cui sono regolati gli effetti

della mediazione sulla prescrizione e decadenza. Tali effetti, favorevoli alla parte attrice, sarebbero dunque stranamente determinati da una iniziativa assunta dal debitore opponente.

A tali preliminari considerazioni di natura normativa testuale, la Suprema Corte aggiunge valutazioni di più ampio respiro, legate al sistema giudiziario nel suo complesso.

In tale prospettiva, nel procedimento monitorio, l'attivazione della mediazione è stata posta come successiva alla decisione del giudice in merito alle istanze sulla concessione della provvisoria esecuzione. A quel punto, definita tale spinosa questione, il giudizio di opposizione sarà stato eventualmente già avviato, e la causa potrà proseguire su binari per così dire “ordinari”, dove riprenderanno i loro ruoli “l'attore” creditore ed “il convenuto”, debitore. Ed è anche in forza di questa valutazione, di circoscrivere il decreto ingiuntivo e l'eventuale opposizione che ne consegue a parentesi di un più esteso giudizio, che la Suprema Corte decide che sia l'attore del procedimento più ampiamente inteso a doversi attivare per poter correttamente instaurare il proprio giudizio, superata tale parentesi appunto.

Più di ogni altro ragionamento tuttavia, la Suprema Corte indirizza la propria decisione verso un nuovo orientamento valutando la gravità delle conseguenze della inerzia dell'una e dell'altra parte alla attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria.

Nel primo caso, laddove dunque l'onere di proporre istanza di mediazione ricada in capo all'opponente, la sua inerzia comporterà la pronuncia di improcedibilità e la definitività del decreto ingiuntivo; d'altra parte – se a restare inerte dovesse essere il creditore opposto – la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con la possibilità tuttavia di riproporlo in un secondo momento. Per effettuare le proprie valutazioni, la Corte richiama altre pronunzie di Tribunali italiani, nei quali – dando seguito al dispositivo

della sentenza 24629/2015 – si valuta come connaturato al decreto ingiuntivo stesso la sua esecutività in caso di mancata opposizione e dunque inerzia dell'opponente. Per analogia dunque, anche per la mancata proposizione di tentativo di mediazione di parte opponente, si è valutato il provvedimento come idoneo a passare in giudicato.

Tuttavia, la Corte considera tali analogie non applicabili al caso di specie allorché il semplice fatto che esista una opposizione in corso, ancorché sospesa per esperire tentativo di conciliazione obbligatorio, è prova della tempestiva costituzione del debitore in giudizio, e dunque della sua volontà di far valere il diritto di difesa. Ancora, la Corte rileva come spesso – negli anni – si sia pronunciata contro la cosiddetta “giurisdizione condizionata”, dichiarando l'illegittimità costituzionale di tali pronunzie. Difatti, il diritto di difesa di un cittadino è stato più volte ribadito essere un diritto “pieno”, non assoggettato – né assoggettabile – a qualsivoglia forma di restrizione, caducazione o condizione di proponibilità. Ne consegue che, per comprovata giurisprudenza costituzionale, le forme di accesso alla giurisdizione non possano essere subordinate ad azioni di altro genere, che comprimano illimitatamente tali libertà costituzionalmente garantite. La Suprema Corte dunque, ravvisa nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo basata sulla mancata proposizione di tentativo di mediazione da parte opponente, una restrizione troppo forte di tale diritto, non adeguata ai principi fondanti del nostro Ordinamento.

Così, dunque, con un passaggio di rara chiarezza, si esprime infine la Corte “È indubbio, come la sentenza n. 24629 del 2015 ha ricordato, che la procedura di mediazione ha una finalità deflattiva, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo; ma è altrettanto evidente che — come ha ancora rilevato il Procuratore generale — nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente

prevalere.

Le ragioni poste a sostegno della tesi qui recepita dimostrano come sia priva di fondamento la costruzione, in precedenza ricordata, che vorrebbe porre l'onere della procedura di mediazione a carico ora dell'opponente ora dell'opposto, a seconda che sia stata o meno concessa la provvisoria esecuzione. Simile interpretazione, oltre a prestare il fianco ad evidenti ambiguità, è in contrasto con l'esigenza di dare al sistema una lettura il più possibile chiara ed univoca, che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatori del diritto."

lare riferimento alle materie oggetto di mediazione obbligatoria. Un ulteriore passo, a parere di chi scrive, per semplificare ed accelerare all'uso di questo importante strumento deflattivo.

5. Conclusioni

Con questa ultima pronunzia può dunque ritenersi sciolto ogni nodo e dissipato ogni dubbio in merito alla obbligatorietà della mediazione ed all'onere di proporla in caso di azione monitoria.

È parere dello scrivente che la sensibilità mostrata dalla Corte nel tutelare il diritto di difesa accolga, con questa sentenza, le istanze da più parte sollevate di garanzia del sistema giustizia unitariamente inteso, lasciando inalterata la possibilità, per il creditore, di veder comunque soddisfatte le proprie ragioni, ed anzi cercando di accelerare tale processo avendo fornito, in maniera definitiva, chiara ed univoca, la strada da percorrere per vederle garantite. Dopo cinque anni dalla pronunzia di segno opposto, la Corte ha avuto indubbiamente il grande merito di ascoltare il dissenso levatosi tra "gli addetti ai lavori", farlo proprio, e ricomporlo in una sentenza incardinata nel nostro complesso sistema legislativo e giurisprudenziale, con una dettagliata soluzione che ha unito "argomenti letterali" e "ragioni di ordine logico e sistemico".

Infine, quale ulteriore plus, tale decisione armonizza la disciplina della mediazione applicata al decreto ingiuntivo con la modalità di presentazione delle istanze di mediazione genericamente intese, con partico-



ADR Medi” rappresenta una organizzazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell’ente.

Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni

Medi formazione

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all’esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l’insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell’esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

O.C.C. Medi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

Medi Organismo di mediazione

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come “diverso da CCIAA e Ordini professionali” abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all’Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

Rivista Scientifica

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l’accreditamento come “docente teorico in mediazione” con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

AG.COM

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all’AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

Mediacampania

L’Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito “Mediacampania”, partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°

E’ stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

Riccardo Izzo
Presidente Medi



€9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito
www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522



Rivista

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico

Anno

2021 Aprile - Giugno
Numero: 2

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Ente di Formazione

Progetto grafico e stampa

Marco Ricchi - www.telastampo.com



MEDI

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione civile
Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ente di Formazione

€ 9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito - www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522